

# STATUTO



## A. Scopo, organizzazione e scadenza

**Art. 1** Chaba Famiglie è un'associazione apolitica e aconfessionale, non a scopo di lucro, indipendente dagli enti ufficiali, formata da famiglie con bambini adottati provenienti dalla Thailandia, da famiglie in attesa e da simpatizzanti che volontariamente vi aderiscono.

**Art. 2** Gli scopi dell'associazione sono i seguenti:

- promuovere incontri tra famiglie adottive e quelle in attesa, favorire contatti e visite in Svizzera ed in Thailandia con le autorità thailandesi coinvolte nel processo adottivo;
- avvicinare i bambini e le loro famiglie alla cultura thailandese;
- promuovere i contatti con le diverse comunità thailandesi in Svizzera;
- organizzare incontri, conferenze, tavole rotonde su temi relativi all'adozione e offrire informazioni e consulenza per le procedure che riguardano il periodo post adottivo;
- sostenere i progetti sottoposti da enti governativi e privati che mirano allo sviluppo e al sostegno dell'individuo, della famiglia, di un'intera comunità, presenti sul territorio thailandese;
- promuovere e coordinare i padrinati.

**Art. 3** L'associazione ha sede in Via Borsari Welti 8, 6948 Porza

**Art. 4** L'associazione è composta dai seguenti organi:

- l'assemblea dei soci
- il comitato
- la Commissione di revisione dei conti.

## B. Soci

**Art. 5** È socio ogni persona, famiglia o ente che paga annualmente la tassa sociale. Le quote di socio, socio sostenitore e famiglia sono proposte dal comitato e ratificate dall'assemblea. Ogni socio e socio sostenitore ha diritto a un voto, mentre il nucleo familiare ha diritto a due voti se presenti al momento delle votazioni.

**Art. 6** Il patrimonio sociale è formato dalle tasse sociali, da contributi, offerte o donazioni, dall'eventuale provento di manifestazioni. Gli impegni dell'associazione verso terzi sono coperti esclusivamente dal patrimonio sociale. È esclusa ogni responsabilità personale dei membri di comitato e dei singoli soci, i quali rispondono nei confronti dell'associazione per eventuali atti illeciti.

**Art. 7** Chaba Famiglie garantisce che tutte le offerte ricevute si trasformino in aiuti concreti.

**Art. 8** Per limitare spese e lavoro le comunicazioni tra gli organi di Chaba Famiglie e i soci avvengono tramite e-mail e annunci sul sito dell'associazione Chaba Famiglie.

## C. L'assemblea dei soci

**Art. 9** L'assemblea dei soci è l'organo supremo, con i seguenti compiti:

- elegge il comitato e assegna le/la presidenza;
- elegge l'ufficio di revisione dei conti;
- fissa la tassa sociale, su proposta del comitato;
- approva i conti;
- approva il programma di attività;
- approva e modifica gli statuti;
- decide, su proposta del comitato, la destinazione degli utili.

**Art. 10** L'assemblea ordinaria ha luogo una volta all'anno e la convocazione deve pervenire almeno 10 giorni prima della riunione. L'assemblea è diretta dal presidente o dal co-presidente del comitato e può deliberare con la maggioranza assoluta dei soci presenti; in caso di parità dei voti quello del co-presidente con più anni di appartenenza all'associazione è prioritario. L'assemblea può essere convocata in forma straordinaria dal comitato, o da almeno 1/5 dei soci.

## D. Il comitato

**Art. 11** Il comitato dirige e gestisce le attività e applica le decisioni assembleari.

**Art. 12** Il comitato è composto da 3 a 9 membri, tra i quali un Presidente e un Vice-Presidente oppure due Co-Presidenti, un responsabile del segretariato e un responsabile della contabilità. La funzione di segretaria/o e di contabile può essere assunta da terzi. Il comitato rimane in carica e può essere riconfermato ogni anno in occasione dell'assemblea.

**Art. 13** Il comitato ammette ed esclude i soci.

## E. La commissione di revisione dei conti

**Art. 14** L'assemblea nomina l'ufficio di revisione dei conti. Il suo mandato dura due anni e può essere rinnovato. L'ufficio di revisione ha il compito di controllare la gestione finanziaria e la tenuta dei conti dell'associazione. Esso presenta un rapporto all'assemblea per l'approvazione.

## F. Sistema di voto

**Art. 15** Gli organi dell'associazione deliberano per alzata di mano, a meno che la maggioranza dei presenti richieda lo scrutinio segreto. Le decisioni sono adattate alla maggioranza dei presenti ritenuto che, in caso di parità, il voto del presidente o del co-presidente con più anni di appartenenza all'associazione è decisivo. In caso di votazione, vengono designati 2 scrutatori.

**Art. 16** L'associazione può essere sciolta per delibera dell'assemblea, con una maggioranza dei 2/3 dei soci presenti. In caso di scioglimento il patrimonio sociale sarà devoluto in favore di un'organizzazione con progetti rivolti all'infanzia, riconosciuta, di pubblica utilità, con sede nel Canton Ticino e a sua volta al beneficio dell'esenzione fiscale.

## G. Disposizioni finali e entrata in vigore

**Art. 17** Il presente statuto entra in vigore dopo l'approvazione dell'assemblea dei soci. Per quanto non contemplato dal medesimo, saranno applicabili gli art. 60 e segg. del Codice Civile Svizzero.

Il presente statuto è stato modificato e sostituisce il precedente del 22 settembre 2008 (modificato il 12 maggio 2014, il 20 giugno 2016, il 6 giugno 2017, il 13 marzo 2018 ed il 20 settembre 2021) ed è approvato all'unanimità dall'assemblea generale riunitasi a Camignolo il 1. marzo 2023.

Co-Presidente

\_\_\_\_\_

Co-Presidente

\_\_\_\_\_